



COMUNEDIOLBIA

Provincia di Sassari Zona - Omogenea Olbia - Tempio

Settore Finanziario
Servizio Tributi

Definizione agevolata dei ricorsi pendenti in materia tributaria

Con l'entrata in vigore dell'articolo 11 comma 1 bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei Comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti relative ai tributi locali.

Il Consiglio Comunale ne ha stabilito l'applicazione, adottando il relativo Regolamento.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Cassazione) aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP), TOSAP, Diritto sulle pubbliche affissioni.

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo e gli interessi accertati dall'ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato), ma non più le sanzioni inizialmente applicate.

Modalità di Definizione: presentazione della domanda e versamento

Le domande di Definizione agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate al Comune impositore entro il 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d'appello, che di Cassazione.

Per Comune impositore si intende:

- il Comune di Olbia, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARES e la TARI;
- il Concessionario dei servizi di accertamento e riscossione, ASPO S.p.A., per quanto attiene l'Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni e la Tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:

- presentare al Comune di Olbia, **entro e non oltre il prossimo 2 ottobre 2017**, un'istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Olbia (www.comune.olbia.ot.it) nella sezione tributi informa – denominato: “DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI”.
- Nel caso di domanda da presentare ad ASPO s.p.a. (per i tributi Imposta di pubblicità, affissioni e Tosap) occorre utilizzare e compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito www.aspo.it
- nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
- provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
- allegare a ciascuna istanza compilata sull'apposito modello, la copia della ricevuta del relativo pagamento.

La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:

- presentata all'ufficio protocollo del Comune di Olbia – Via Dante 1 07026 Olbia
- spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Olbia - Ufficio Tributi, Via Dante n. 1- 07026 Olbia
- inviata tramite PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it

Contatti

- Telefono: 0789/208045
- e-mail: ammanca@comune.olbia.ot.it

Come calcolare l'importo dovuto

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:

- il tributo;
- gli interessi accertati dall'ufficio presenti sull'atto;
- gli ulteriori interessi, pari al 4% annuo, da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell'atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato;
- le eventuali spese di notifica indicate nell'atto.

La definizione comporta quindi la non debenza:

- delle sanzioni comminate nell'atto originario;
- degli interessi di mora.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione) ai sensi all'articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

All'importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

- Qualora l'**importo totale dovuto** per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi, pari al 4% annuo, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato, sia **pari o inferiore a € 2.000,00 (duemila)**, occorre effettuare il versamento dell'intero importo entro e non oltre il 02 ottobre 2017. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000,00 (duemila).
- Qualora l'**importo totale dovuto** per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi, pari al 4% annuo, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato, sia **superiore a € 2.000,00 (duemila)** è previsto il pagamento rateale con le seguenti modalità:
 - entro il 2 ottobre 2017 pagamento della prima rata, pari al 40% delle somme dovute;
 - entro il 30 gennaio 2018 pagamento della seconda rata, pari al 20% delle somme dovute;
 - entro il 31 maggio 2018 pagamento della terza rata, pari al 20% delle somme dovute;
 - entro il 30 settembre 2018 pagamento della quarta e ultima rata, pari al 20% delle somme dovute.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Modalità di versamento

Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- in caso di controversia avente ad oggetto **ICI, IMU, TARES, TARI**, tramite modello F24 e compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

- in caso di controversia avente ad oggetto **TARSU**, tramite bonifico sul c/c postale Intestato a comune di Olbia Violazioni TARSU SIN utilizzando il seguente IBAN IT38B0760117200000005265296.

Sospensione della controversia

L'art. 11, comma 8, del D.L. 50/2017 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.